



ANTIRICICLAGGIO E REVISIONE LEGALE

A cura del Dott. Gaspare Marino



In realtà, dovremmo parlare più genericamente di «REVISIONE CONTABILE» atteso che la revisione legale di cui al D.Lgs 39/2010 non è il solo caso in cui un professionista può essere chiamato ad esaminare scritture contabili e ad emettere il relativo giudizio



Anche la revisione «volontaria» è soggetta: ad esempio, il caso previsto dall'art. 2476, comma secondo, Codice civile, ovvero la possibilità, per il socio di Srl che non partecipa all'amministrazione, *di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.*



Il che implica che anche un Commercialista, eventualmente non revisore legale, può trovarsi a svolgere attività di revisione contabile, in questo o in altri casi di revisione «volontaria».



- Qual è l'impatto delle disposizioni antiriciclaggio di cui al D.lgs 231 del 2007 sull'attività di revisione legale?
- Cominciamo col dire che l'art. 3 del D.lgs 231 del 2007 comprende, tra i soggetti attivi della normativa in questione, oltre alle società di revisione, tutti i soggetti iscritti nell'elenco dei revisori contabili. Quindi il requisito soggettivo è l'essere iscritti nel registro.



Ai sensi della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 231/2007, l'attività del collegio sindacale che svolga anche la revisione contabile è soggetta agli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo ivi indicati. Ciò prima delle modifiche apportate dal D.lgs 90 del 2017



A seguito di questa modifica, non vi è più una espressa esclusione dagli obblighi antiriciclaggio dei sindaci «senza revisione».

- Riportiamo una tabella dal documento **Gli obblighi antiriciclaggio per i sindaci, per i revisori contabili e per l'ODV dell'Ordine di Milano di Novembre 2017**



- **II. Gli obblighi antiriciclaggio per i sindaci di soggetti «non destinatari» e senza revisione legale**

Adeguate verifica della clientela	Conservazione/Registrazione dati	SOS	Comunicazioni
oggettive	Comunicazione utilizzo contanti (sopra soglia)		
-
- **Obblighi dei sindaci di soggetti**
- **«non destinatari» ante D.lgs. 90/2017** **NO** **NO** **NO** **-** **Sì**
- **Obblighi dei sindaci di soggetti**
- **«non destinatari» post D.lgs. 90/2017** **Sì** **Sì** **Sì** **Sì** **Sì**




Quindi il Commercialista, revisore legale o no, che si trovi ad operare nell'ambito della revisione contabile, è tenuto agli adempimenti antiriciclaggio.



Nessun problema interpretativo sorge per gli obblighi di identificazione, che vanno assolti secondo le modalità generali



Discorso diverso per quanto attiene agli obblighi di comunicazione violazioni contante e obblighi di segnalazione di operazioni sospette.



la normativa antiriciclaggio è un abito «cucito» sugli intermediari finanziari, e farlo indossare a professionisti comporta problematiche interpretative. All'intermediario «banca», ad esempio, nulla sfugge in relazione all'uso del contante.



Il revisore invece opera normalmente «a campione», e il suo scopo non è fornire certezze, ma ragionevole sicurezza.



Ad esempio, in relazione al comunicazione delle violazioni dell'obbligo del contante, la verifica delle transazioni rilevate sul conto cassa potrà avvenire a campione (anche se è presumibile pensare che già all'analisi visiva del conto ci si accorga di importi che eccedono il limite fissato per le transazioni in contanti), e sono ragionevolmente certo del fatto che un importo eccedente “sfuggito” al campione potrebbe essere oggetto di contestazione in caso di verifica.



Un principio sicuro, in quanto sancito dall'art. 3 del D.lgs. 231 ante Dlgs 90, primo comma, era quello che precisava che gli operatori ***adempono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale, che non compare più in questa formulazione***



Adesso nell'attuale testo post D.lgs 90 , all'ert. 2 secondo comma, si legge:

Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto **tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.**



.

Una guida alla funzione antiriciclaggio può essere il documento 181 R (Revised) di Assirevi, in fase di aggiornamento ,“applicazione della normativa antiriciclaggio alle società di revisione”.



Il documento Assirevi stabilisce che i destinatari degli obblighi pongano in essere le misure e le attività richieste coerentemente con la natura dell'incarico professionale, senza che debbano essere utilizzati strumenti differenti dagli strumenti organizzativi e dai processi di lavoro adottati nel corso dello svolgimento dell'ordinaria attività. Il documento è in corso di revisione.



.

Altro documento, la delibera 61 del 2013 di Banca d'Italia, **Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico**



•

A titolo informativo, alcuni indici di anomalia previsti dal documento Bankitalia. Si distinguono in:

- **INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL PROFILO SOGGETTIVO**
- **INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL PROFILO OGGETTIVO**
- **INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO UTILIZZATE DAL CLIENTE**
- **INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AD OPERAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE**



•

- **INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL PROFILO SOGGETTIVO**
- 1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: l'attività esercitata; la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria o dell'eventuale gruppo di appartenenza; i poteri di rappresentanza; la struttura di proprietà o di controllo; il titolare effettivo.
- 1.1. Il cliente fornisce informazioni che risultano palesemente difformi dalle evidenze riscontrate nello svolgimento delle procedure di revisione.
- 1.2. La documentazione contabile sembra essere manipolata, ovvero è presente solo in fotocopia o in formato elettronico ove dovrebbe essere presente in forma originale.



•

- **INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL PROFILO SOGGETTIVO: SEGUE**
- 2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione della prestazione, senza alcuna plausibile giustificazione.
- 2.1. Il cliente rifiuta di concedere accesso alle registrazioni contabili, ovvero alle strutture (propri clienti, fornitori, consulenti) dalle quali possono essere acquisiti elementi utili per la revisione.
- 3. Il cliente è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a misure della specie, quando effettua operazioni di significativo ammontare ovvero emergono all'attenzione del revisore operazioni della specie con controparti note per le medesime circostanze.



•

- **INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL PROFILO SOGGETTIVO:
SEGUE**
- 4. Il cliente è censito, ovvero è riconducibile a soggetti censiti ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo ovvero emergono all'attenzione del revisore controparti del cliente note per le medesime circostanze.
- 5. Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ovvero in località apparentemente estranee alla propria zona di attività ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni o di specifiche esigenze.



•

- **INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL PROFILO OGGETTIVO:**
- 6. Operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente, che non risultano in alcun modo giustificate.
- 6.1. Effettuazione di operazioni complesse con controparti che esercitano attività non riconducibili a quella del cliente, specie se aventi ad oggetto la prestazione di servizi e consulenze.
- 6.2. Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi o di convenienza economica dell'investimento.



•

- **INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL PROFILO OGGETTIVO: segue**
- 6.3. Acquisto o vendita di beni o servizi a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi, in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
- 6.4. Valutazioni di beni o servizi effettuate utilizzando procedure diverse da quelle adottate in esercizi precedenti ovvero usualmente applicate e che determinano notevoli variazioni nei valori, in assenza di giustificazioni debitamente documentate.
- 6.5. Effettuazione di operazioni complesse finalizzate a fornire una rappresentazione distorta della situazione economico patrimoniale della società.



•

- **INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL PROFILO OGGETTIVO: segue**
- 7. Operazioni che risultano non coerenti - anche per gli strumenti utilizzati - con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario ovvero con il piano industriale del cliente ovvero del relativo gruppo di appartenenza, ove non siano adeguatamente giustificate.
- 7.1. Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo.



•

- **INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL PROFILO OGGETTIVO: segue**
- 7. Operazioni che risultano non coerenti - anche per gli strumenti utilizzati - con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario ovvero con il piano industriale del cliente ovvero del relativo gruppo di appartenenza, ove non siano adeguatamente giustificate.
- 7.1. Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo.



•

- **INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO UTILIZZATE DAL CLIENTE**
- 10. Ripetuti e ingiustificati pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all'eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- 11. Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi complessivamente rilevanti.



•

INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AD OPERAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE

- 19. Sussistenza di fatture, specie se di importo significativo, relative all'erogazione di servizi che, in base all'attività di revisione, non risultano effettivamente resi e in merito ai quali il cliente non è in grado di fornire ulteriore riscontro, in assenza di plausibili giustificazioni.
- 20. Emissione di fatture prive di dati essenziali ovvero a carico di controparti che risultano inesistenti o di comodo ovvero carenza, incoerenza o inattendibilità della documentazione presentata a corredo delle stesse, in assenza di adeguate giustificazioni.



L'aspetto che presenta i profili più delicati dal punto di vista interpretativo è quello della segnalazione di operazioni sospette, le c.d. «SOS»



Per quanto riguarda la segnalazione di operazioni sospette, ci si rifà ai termini generali, tenendo ovviamente presente che:

- Il revisore verifica “a cose fatte”, quindi non può segnalare una operazione prima che sia avvenuta.



- Il revisore valuterà gli indici di anomalia che caratterizzano l'operazione esaminata, tenendo presente che *il processo valutativo a fini segnalativi scaturisce e deve necessariamente svolgersi in presenza di un'operazione anomala o, più in generale, di un'anomalia, rilevata dal revisore.*



- Del resto è difficile che una operazione “sospetta” non dia luogo a valutazioni attinenti la revisione, se non immediate, con riferimento alla continuità aziendale: si pensi ad esempio al possibile congelamento di fondi o a sanzioni per violazione di norme restrittive.



- Ognuna di queste operazioni deve formare oggetto di procedimento di analisi documentato, sia che dia luogo a segnalazione, sia che all'analisi non faccia seguito la segnalazione a seguito della valutazione operata dal revisore.



- Infatti, l'obbligo di segnalazione alla UIF si caratterizza per la centralità dell'anomalia come fatto scatenante il processo valutativo, per la rilevanza del giudizio professionale, ancorato al caso concreto e al profilo del cliente, senza categorizzazioni a priori e senza automatismi.
- In tutti questi casi, la segnalazione verrà fatta secondo i principi generali, e cioè senza indugio.



Il caso che si potrà presentare più di frequente al revisore è quello dei delitti fiscali: è ormai acclarata la correlazione tra reati fiscali e riciclaggio. Il GAFI, Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, ha da tempo inserito tali reati nel novero dei reati presupposto. La Cassazione ha affermato, nella sentenza 36870 del 6 settembre 2013, che anche il risparmio d'imposta, conseguente ad un delitto fiscale, può essere reato presupposto, ove naturalmente si sia in presenza di un delitto tributario.



Problema aperto: il falso in bilancio di cui all'art. 2622 Cod. civile, in particolare quando:

- Sia fiscalmente neutro
- Non procuri «denaro beni o altre utilità, e non ne rappresenti il reinvestimento»



Penso ad un insufficiente accantonamento a fondo rischi in presenza di contenzioso dagli esiti incerti: esposizione di fatti materiali (e le SS.UU vi hanno ricompreso i fatti valutativi, pur con alcuni distinguo) non rispondenti al vero: delitto non colposo ma senza mezzi di pagamento o beni: rimangono le «altre utilità», definizione ampia e di conseguenza questione aperta.